



Cuneo, 23 ottobre 2020
Protocollo n. 67397/PSAP

Avviso pubblico per la selezione di soggetti partner, in qualità di soggetti attuatori, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sull'«Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcool e droga correlata» sul Fondo contro l'incidentalità notturna istituito con decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007 e convertito successivamente con legge n. 160/2007 - CIG 8485859061.

Il dirigente del settore personale, socio-educativo e appalti

rende noto che il Comune di Cuneo intende avanzare la propria candidatura progettuale nell'ambito dell'«Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcool e droga correlata» promosso dal Dipartimento per le Politiche Antidroga.

| Scheda riepilogativa | |
|---------------------------------------|--|
| Amministrazione aggiudicatrice | Denominazione Ufficiale: Comune di Cuneo Indirizzo postale: via Roma n. 28 Città: Cuneo Codice Postale: 12100 Paese: Italia Punti di contatto: Personale, Socio Educativo e Appalti Biga Ivano [Tel.: 0171 444545 — e-mail ivan.big@comune.cuneo.it] |
| Oggetto dell'appalto | Co-progettazione di proposte progettuali da presentare a finanziamento a valere sull'«Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di |

| | |
|--|---|
| | prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale, alcool e droga correlata» sul Fondo contro l'incidentalità notturna istituito con decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007 e convertito successivamente con legge n. 160/2007. |
|--|---|

Parte 1 – Aspetti generali

1.1 Premessa

Il Fondo contro l'incidentalità notturna istituito con decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007 e convertito successivamente con legge n. 160/2007 finanzia, secondo le modalità disciplinate dall'avviso gli interventi (di seguito Programma) finalizzato a rafforzare progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione e contrasto di ogni forma di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all'uso di alcol e droga.

Il fondo dispone di un ammontare totale di risorse pari a € 10.559.407,00, a valere sull'esercizio finanziario 2020 pari a:

- € 450.000,00 per i progetti presentati dai comuni capoluogo di regione/ provincia autonoma;
- € 350.000,00 euro per i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia

La proposta progettuale rappresenta un'importante opportunità di costruzione di proposte integrative e complementari alle risposte già presenti nel territorio, in riferimento alle diverse situazioni di prevenzione e contrasto di ogni forma di incidentalità stradale causata dall'uso/abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Il predetto "Avviso" prevede la possibilità per il soggetto proponente di avvalersi di partner progettuali, da individuare previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

In proposito, il D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328" prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possano indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi.

1.2 Quadro normativo di riferimento

La modalità di affidamento attraverso il modello della co-progettazione risponde all'esigenza di avviare un nuovo modello di lavoro capace di:

- sperimentare un processo di valutazione complessivo dei bisogni attraverso l'utilizzo di strumenti più efficaci;
- sperimentare modalità di presa in carico e di organizzazione personalizzata degli interventi;
- sperimentare forme e modalità che permettano la realizzazione dell'offerta di prestazione e servizi, al fine di ottenere la massima rispondenza degli stessi alle progettualità elaborate, e nel mantenere e/o recuperare adeguati livelli di vita delle persone e dei nuclei familiari di riferimento.

Le norme di riferimento sono:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 “Regolamento generale per la protezione dei dati personali” e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 s.m.i. “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 s.m.i. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”
- Autorità Nazionale Anticorruzione – Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore”, per il quale le amministrazioni pubbliche, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, “assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”. Al comma 3 si chiarisce che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione”;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” [in seguito “Codice”], per le parti applicabili a questa procedura.

1.3 Modalità della co-progettazione

La co-progettazione si articolerà attraverso le seguenti fasi, in ordine sequenziale:

- a. individuazione del/i soggetto/i con cui progettare l'intervento, mediante il presente avviso pubblico, sulla base dell'analisi della proposta progettuale presentata dai partecipanti che svolga la funzione del “soggetto attuatore”;
- b. co-progettazione con il/i soggetto/i individuato/i, avente lo scopo di sviluppare e di armonizzare il progetto ritenuto migliore;
- c. stipula della convenzione.

La co-progettazione è finalizzata a individuare forme idonee di organizzazione delle attività attraverso una programmazione condivisa fra l'ente gestore, per il tramite della figura di un coordinatore di progetto, e l'amministrazione, al fine di definire l'ambito territoriale su cui insisterà il progetto, la rete dei soggetti partner e/o aderenti, i ruoli rivestiti e le rispettive competenze, la governance del progetto, la progettualità di ogni singola azione progettuale, la valenza economica e la ripartizione del budget.

L'offerente, fornitore del servizio e attuatore dell'intervento, ha il compito di individuare e descrivere in modo ampio, anche se indicativo, già in fase di candidatura, le caratteristiche delle sedi, le azioni che si intendono attuare per il raggiungimento degli obiettivi, i ruoli e i compiti degli

eventuali soggetti partner, oltre che le collaborazioni con altri attori della progettazione, delle cui prestazioni eventualmente si avvarrà.

L'offerente deve comunque assicurare direttamente il completo presidio di tutte le attività previste dal progetto.

L'offerente sarà pertanto l'unico interlocutore dell'Amministrazione comunale nello svolgimento del progetto attraverso le modalità individuate nell'ambito della co-progettazione.

1.4 Linee guida per la co-progettazione

La co-progettazione e la gestione delle attività sociali, anche a iniziativa privata, oggetto del presente bando dovranno garantire il perseguimento dei seguenti criteri e principi-guida:

- a. qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità e completezza dei servizi, esigenze specifiche delle diverse categorie di destinatari, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli stessi, l'innovazione di processo e di prodotto;
- b. composizione e qualità del partenariato attivato dall'ente attuatore degli interventi proposti, con particolare riguardo alla ampiezza delle reti di collaborazione e il coinvolgimento dell'associazionismo anche attraverso i servizi e le esperienze innovative gestiti nel territorio, che dimostrino il suo radicamento e la concreta attitudine a operare in rete e a realizzare una rete integrata e diversificata;
- c. reti di enti e organizzazioni con le quali il soggetto collabora stabilmente, sia per quanto attiene gli interventi in ambito sociale, sia in ambiti che possono rivestire un interesse per la proposta in oggetto;
- d. compartecipazione in termine di messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche;
- e. promozione della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni, perseguita in termini di efficacia ed efficienza;
- f. trasversalità delle azioni e delle finalità previste negli interventi proposti al fine della riduzione dell'area dell'assistenza verso percorsi di autonomia;
- g. qualità dell'aggiornamento professionale e/o formativo degli operatori, anche volontari, coinvolti nell'attuazione degli interventi e miglioramento delle capacità di autoapprendimento da parte dei beneficiari e degli utenti.

Parte 2 – Oggetto, durata e importo della co-progettazione

2.1 Oggetto e obiettivi della co-progettazione

Con la presente procedura il Comune di Cuneo intende individuare uno o più soggetti collaboratori, in qualità di partner, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere «Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcol e droga correlata» sul Fondo contro l'incidentalità notturna istituito con decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007 e convertito successivamente con legge n. 160/2007.

Le proposte progettuali dovranno presentare un insieme coordinato di attività dirette sinergica che veda la stretta collaborazione tra Ente Locale, beneficiario del finanziamento, Forze di Polizia e soggetti pubblici, come ospedali e ASL ricadenti all'interno della provincia proponente al fine di attivare e sperimentare iniziative volte a prevenire e contrastare l'incidentalità stradale correlata all'utilizzo di alcol e droga e nell'ottica di potenziare l'attività di controllo su strada, attività di deterrenza e informativa, con particolare attenzione ai giovani.

a. Obiettivi

Secondo quanto stabilito dal “Fondo contro l’incidentalità notturna”, istituito con decreto legge n.117 del 3 agosto 2007, convertito con legge n. 160/2007, è obiettivo generale del Bando promuovere interventi di prevenzione e contrasto di ogni forma di incidentalità stradale causato dall’uso/abuso di alcol e sostanze stupefacenti, anche attraverso il potenziamento dell’attività di controllo su strada, deterrenza e informativa con particolare riguardo alla popolazione giovanile.

Il concetto innovativo richiesto dal Dipartimento riguarda l’abbinamento di due metodi di incisione sul problema dell’abuso e/o consumo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti alla guida. Da una parte un’azione di comunicazione e informazione all’utenza (in specie quella giovanile), dall’altra l’attuazione di controlli e azioni di repressione sul territorio comunale, attraverso l’intervento e la collaborazione delle Forze dell’Ordine operanti tradizionalmente sui temi della Sicurezza Stradale (Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato). Oltre che di quest’ultimi l’Amministrazione comunale dovrà avvalersi della collaborazione degli operatori sanitari della Direzione Dipartimento delle Dipendenze e Enti di tutela della salute (ASL, ASO).

Mirando ad intervenire prioritariamente su un target giovanile, diventa fondante:

- la struttura del piano di comunicazione e in conseguenza di questo l’azione dovrà concentrarsi su una campagna di informazione e prevenzione studiata ad hoc, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani, relativamente ai rischi connessi ad un comportamento “non responsabile” in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanza stupefacenti;
- la promozione e distribuzione di adeguati supporti di informazione – prevenzione all’interno non soltanto di scuole e centri di aggregazione giovanile, ma anche in ambulatori e strutture mediche pubbliche e private ove è possibile veicolare in modo capillare il messaggio di prevenzione e sicurezza alla guida che è lo scopo del progetto stesso;
- un’azione di controllo e repressione dei comportamenti di guida a rischio, volta ad incrementare il numero dei controlli sul territorio ricorrendo ad esempio ad accertamenti di natura sanitaria, clinica e tossicologica.

Alla base del progetto è prevista un’intensa collaborazione in network, non soltanto tra le Forze dell’Ordine operanti tradizionalmente sui temi della Sicurezza Stradale, ma anche con le scuole superiori e le forze del volontariato sociale.

b. Requisiti vincolanti della proposta progettuale

Riprendendo gli obiettivi specifici del bando, la proposta progettuale candidata dovrà necessariamente:

- a. promuovere la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali finalizzati a prevenire e contrastare ogni forma di incidentalità stradale causata da guida in stato di ebbrezza o per uso di sostanze stupefacenti;
- b. promuovere un’efficace azione comunicativa, al fine di infondere messaggi di prevenzione e sicurezza non solo nelle scuole e nei centri aggregativi giovanili ma anche negli ambulatori e nelle strutture mediche pubbliche;
- c. potenziare l’attività di controllo su strada, l’attività di deterrenza e informativa, con particolare attenzione ai giovani;
- d. rispettare, ai fini dell’attuazione degli interventi, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le indicazioni sullo svolgimento di tutte le attività previste nell’ambito della proposta progettuale;

- e. avere una durata progettuale di 12 mesi a partire dalla data di approvazione dell'istanza da parte del Dipartimento.

2.2 Durata e importo della co-progettazione

Euro 350.000,00 per i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia, con durata di 12 mesi.

Parte 3 – Modalità di selezione dei concorrenti

La selezione avverrà sulla base delle proposte progettuali pervenute entro i termini di scadenza della presente indagine di mercato e tenendo conto della rispondenza dell'iniziativa al maggiore interesse per l'amministrazione sia in termini di aderenza alla realtà sociale del Comune di Cuneo, sia sotto il profilo della realizzabilità degli interventi ideati, sia ancora dal punto di vista della coerenza alle finalità perseguite dal bando. I soggetti selezionati saranno incaricati dall'Amministrazione tramite specifico incarico.

3.1 Requisiti di partecipazione alla co-progettazione

Alla procedura potranno partecipare in qualità di attori della co-progettazione soggetti di natura pubblica e privata e del Terzo settore di cui all'articolo 2 del d.P.C.M. 30 marzo 2001 e all'articolo 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", iscritti agli albi di riferimento nella fase transitoria per l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

I concorrenti devono possedere le caratteristiche di cui all'articolo 45 del Codice, con le caratteristiche strutturali, organizzative e gestionali per l'erogazione di servizi analoghi all'oggetto del bando. Nel caso in cui il soggetto sia una ATI, tutti gli enti componenti devono essere in possesso dei requisiti sotto indicati già al momento della sua costituzione e deve essere indicato il soggetto capofila.

a. Requisiti di ordine generale

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"].

b. Requisiti di idoneità professionale

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un'attività imprenditoriale ricomprendente i servizi oggetto dell'istruttoria ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice;
- aver svolto nell'ultimo triennio [2017–2018-2019] a favore di committenti pubblici o privati almeno un servizio connesso all'oggetto del bando.

3.2 Metodo di valutazione e criteri di selezione

Apposita commissione giudicatrice procederà a individuare il/i soggetto/i partner valutando le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri e con attribuzione di un punteggio espresso in

100/100:

A. Proposta progettuale 40

- a1. Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità dell'Avviso e capacità di incidere sul fenomeno **20**
- a2. Qualità della proposta progettuale (chiarezza espositiva, congruenza rispetto alle azioni oggetto dell'Avviso e nessi logici tra i contenuti della proposta) **10**
- a3. Rilevanza degli indicatori per il conseguimento degli obiettivi di progetto **10**

B. Innovatività della soluzione proposta 20

- b1. Originalità e innovazione della proposta progettuale (metodologia, organizzazione del gruppo di lavoro per la realizzazione delle azioni, innovazione della proposta progettuale) **20**

C. Qualità dei Soggetti proponenti 10

- c1. Esperienza pregressa nei specifici settori d'intervento richiesti dall'Avviso **10**

D. Ottimizzazione dei processi 10

- d1. Capacità di realizzare, nell'ambito dell'intervento, modelli progettuali replicabili e sostenibili su tutto il territorio nazionale **10**

E. Elementi finanziari e Cronoprogramma 20

- e1. Coerenza tra le attività descritte nella proposta progettuale e il Piano Finanziario **8**
- e2. Coerenza della tempistica indicata rispetto alle attività progettuali **5**
- e3. Congruità dei costi del Piano Finanziario **7**

TOTALE GENERALE 100

La valutazione dell'offerta tecnica avviene attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti da ciascun commissario, secondo lo schema sotto-riportato:

| Motivazione | Coefficiente |
|---|---------------------|
| Proposta vaga nei contenuti e per nulla dettagliata. Il progetto non è valutabile in quanto troppo essenziale negli elementi attuativi. Può essere attribuito questo coefficiente anche alle proposte inconfidenti rispetto all'oggetto dell'appalto. | 0 |
| Proposta scarna nei contenuti e poco dettagliata, al punto da mancare del tutto di elementi di concretezza, eseguibilità e fattibilità. | tra 0,1 e 0,3 |

| | |
|---|---------------|
| Proposta essenziale nei contenuti e con un livello di dettaglio molto basilico. Non vi sono sufficienti elementi di concretezza, eseguibilità e fattibilità, oppure non vi sono sufficienti dati oggettivi a supporto del progetto. | tra 0,4 e 0,5 |
| Proposta apprezzabile nei contenuti, sufficientemente dettagliata e contenente molti elementi di concretezza e fattibilità, anche confermati da dati oggettivamente misurabili. | tra 0,6 e 0,7 |
| Proposta completa nei contenuti, con un buon livello di dettaglio, concreta e fattibile da un punto di vista esecutivo, con molti dati oggettivamente misurabili. | tra 0,8 e 0,9 |
| Proposta esaustiva nei contenuti e di ottimo livello di dettaglio nei contenuti, concreta e fattibile da un punto di vista esecutivo, supportata da dati esaustivi e oggettivamente misurabili. | 1 |

Al termine delle valutazioni si procederà ad attribuire il coefficiente 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando a esso il valore conseguito dagli altri concorrenti e, infine, trasformando i coefficienti in punteggi tecnici definitivi.

La/e organizzazione/i con la quale attuare la co-progettazione sarà quella che avrà totalizzato il miglior punteggio complessivo per la proposta progettuale sulla base dei criteri sopra specificati.

Questa stazione appaltante non procederà all'individuazione del/i soggetto/i partner qualora nessuna proposta progettuale risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e agli obiettivi dell'Amministrazione comunale.

3.3 Modalità di presentazione delle proposte offerte

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura e la proposta progettuale al Comune di Cuneo esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata [in seguito "PEC"] all'indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it entro le ore 12,00 del giorno 02 novembre 2020.

La PEC deve avere come oggetto «**Settore Personale, socio-educativo e appalti — Avviso co-progettazione "Bando Incidentalità"**

Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente.

La proposta di candidatura deve contenere quanto segue:

- A. Domanda di partecipazione** secondo il «Modello di domanda di partecipazione — Allegato A» completo in ogni sua parte;
- B. Proposta tecnico- progettuale**, secondo il «Scheda progetto- Allegato B» completo in ogni sua parte, consistente nello studio di fattibilità, nella pianificazione esecutiva e nel piano economico finanziario;

3.4 Modalità di svolgimento della gara

La commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, è responsabile della valutazione delle proposte progettuali.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'esame e alla valutazione delle proposte progettuali e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

3.5 Tavolo di co-progettazione e stipula della convenzione

Terminata la fase di selezione, il Comune avvierà il tavolo di co-progettazione, la cui attività consisterà in una serie di incontri volti a sviluppare il progetto definitivo complessivo armonizzando le proposte ammesse. Lo scopo del tavolo di co-progettazione è quello di definire il progetto sulla base delle proposte selezionate.

La durata indicativa del tavolo di co-progettazione è stimata in 3 giornate, prorogabili di un massimo di 5 giornate su richiesta del Comune.

La direzione e il coordinamento del tavolo è affidato al servizio Socio Educativo del Comune di Cuneo.

Il progetto definito dal Tavolo non potrà apportare modifiche sostanziali alle proposte progettuali originarie.

Una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di co-progettazione iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel progetto iniziale;
- c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d. se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Al termine della fase di co-progettazione verrà redatta apposita convenzione, che riprodurrà le condizioni previste nel presente avviso, oltre a quelle stabilite nel tavolo di co-progettazione tra le parti.

Parte 4 – Co-attuazione

4.1 Oneri a carico dell'organizzazione

Per l'esecuzione del servizio sono a carico dell'organizzazione selezionata i seguenti oneri:

- a. impiego del personale in numero sufficiente a garantire il regolare espletamento degli interventi e dei servizi oggetto della co-progettazione;
- b. organizzazione di una adeguata attività informativa, di aggiornamento e di supervisione per gli operatori impiegati;
- c. trasmissione e aggiornamento costante dell'elenco del personale impiegato comprensivo di curriculum formativo-professionale;
- d. indicazione del referente tecnico comprensivo di curriculum formativo-professionale;
- e. attuazione a favore dei propri dipendenti e dei soci di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL e dagli accordi integrativi vigenti;
- f. osservanza della vigente normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in particolare di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- g. osservanza della vigente normativa in materia della privacy con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679, al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 s.m.i. "Disposizioni per

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e alle linee guida del Garante Privacy di cui al provvedimento del 15 maggio 2014;

- h. divieto di comunicare notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni in quanto incaricati dell'espletamento di pubblico servizio, così come previsto dalla normativa vigente.
- i. presentazione al Comune di idonea polizza RC per i rischi d'impresa avente come e che copra eventuali errori di esecuzione e/o danni a terzi nell'esecuzione del progetto. L'organizzazione, in ogni caso, si impegna a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità legata ai danni diretti derivanti dall'esecuzione del progetto. La polizza dovrà essere presentata 15 (quindici) giorni prima della sottoscrizione dell'inizio della seconda fase della procedura di co-progettazione.

4.2 Pagamenti

Le modalità di pagamento ad avvenuto finanziamento delle attività progettuali vengono regolati secondo le indicazioni dell'“Avviso pubblico per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcol e droga correlata” promosso dal Dipartimento per le Politiche Antidroga.

Il pagamento avverrà con le scadenze concordate in fase di progettazione, previa presentazione della seguente documentazione:

- rendicontazione delle spese sostenute comprensiva della quota di cofinanziamento, così come indicato all'articolo dalle Linee Guida di rendicontazione emanate dal Dipartimento
- fatturazione

Il Comune una volta ricevuta la suddetta documentazione nei successivi 30 (trenta) giorni effettuerà il controllo della stessa. Il Comune in questo periodo di tempo può richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali e/o contestare in tutto o in parte gli importi fatturati. In caso di contestazione sugli importi fatturati il Comune provvederà a liquidare solo la parte dove vi sia accordo tra le Parti, mentre le parti su cui non vi è intesa tra appaltatore e stazione appaltante, saranno oggetto di riesame al termine dell'esecuzione complessiva del progetto.

In caso di assenza di contestazioni il Comune effettuerà i pagamenti nei successivi 30 (trenta) giorni, previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

In caso di importi contestati il Comune effettuerà i pagamenti limitatamente agli importi su cui le Parti concordano, previa emissione di nota di credito e ri-emissione della fattura corretta, nonché previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

4.3 Verifiche di conformità

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche di conformità dell'esecuzione della co-progettazione e della convenzione a tutte le prescrizioni dettate dal bando e dal disciplinare e dal progetto condiviso, con le modalità che riterrà più opportune.

Particolare attenzione sarà posta al rispetto dei requisiti relativi al personale, al rispetto del contratto dei lavoratori di riferimento e alla formazione prevista.

4.4 Rendicontazioni, dati e relazioni

L'organizzazione aggiudicataria è tenuta a inviare al Comune:

- a. la rendicontazione tecnica trimestrale degli interventi svolti, con indicato almeno: tipologia degli interventi, attività e beneficiari;
- b. rendicontazione amministrativa con tempistiche e modalità ai sensi delle Linee guida di rendicontazione emanate dal Dipartimento
- c. una relazione finale contenente: report generale delle attività, monte ore svolto, spese sostenute, valutazione complessiva delle attività, con l'evidenza di aspetti critici e di eventuali proposte migliorative condivisa con l'Amministrazione e redatta dall'organizzazione.

4.5 Subappalto

Ai fini dell'esecuzione del progetto non è ammesso il subappalto.

4.6 Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà anticipatamente per i seguenti motivi:

- modifiche legislative che impongano ai soggetti erogatori particolari requisiti e/o iscrizioni presso Albi/elenchi ad oggi non previsti dalla normativa;
- impossibilità sopravvenuta a continuare la co-progettazione e/o co-attuazione per ragioni di innovazione legislativa;
- cancellazione della cooperativa sociale dall'Albo (solo per le cooperative sociali);
- esistenza in corso di esecuzione di una delle cause di esclusione dell'articolo 80 del Codice;
- reiterate inadempienze contrattuali, che abbiano dato luogo all'applicazione di una penale, superiori a 3 (tre) per ogni singolo anno di esecuzione;
- quando le penali applicate superano il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo il caso di cui all'articolo 108, comma 3, del Codice.
- gravi violazioni del contratto che possano comportare rischio per la sicurezza e salute degli utenti;
- interruzione immotivata, arbitraria, non preventivamente comunicata e concordata del servizio per più di 10 (dieci) giorni consecutivi;
- gravi violazioni degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro, assicurativi e previdenziali con riguardo ai dipendenti impiegati nell'esecuzione della fornitura;
- gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancata presentazione e/o rinnovo della polizza RC descritta all'articolo 4.1. *“Oneri a carico dell'organizzazione”*

La risoluzione per avere effetto dovrà essere comunicata formalmente dalla Committente a mezzo PEC.

4.7 Spese di contratto, di registro e accessorie

Le spese di contratto — che verrà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica¹ — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

¹ Articolo 32, comma 14, del Codice.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità².

4.8 Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

4.9 Procedure di ricorso

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

4.10 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.»

4.11 Riservatezza dei dati

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

4.12 Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo,

² Articolo 105, comma 1, del Codice.

per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

4.13 Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

4.14 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

4.15 Informazioni

Informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste anche telefonicamente presso il Comune di Cuneo — Settore Personale, socio-educativo e appalti — tel. 0171 444469 — e-mail politichesociali@comune.cuneo.it.

4.16 Oneri di pubblicità legale

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice e dell'articolo 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono preventivamente quantificate in € 2.000,00 [comprehensive di diritti ed esclusa l'Iva nella misura di legge].

Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti a costi delle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della stazione appaltante.

Sarà cura della stazione appaltante comunicare al soggetto aggiudicatario l'ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento.

4.17 Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP] è il signor Biga Ivano, istruttore direttivo del settore Personale, socio-educativo e appalti — tel. 0171 444545 — e-mail ivan.big@comune.cuneo.it.

**Il dirigente
Rinaldi Giorgio**

Documento firmato digitalmente